



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che “i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo” e che tali termini “si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4”;

VISTO il decreto n. 173 del 7 agosto 2015, con il quale, in esito alla procedura integrata VIA/VAS ai sensi dell’articolo 6 comma 3-ter del decreto legislativo 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, è stato espresso parere positivo di VAS sul “Piano Regolatore Portuale di Trieste” e giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, relativamente alle opere previste dal suddetto Piano Regolatore Portuale;

VISTO l’estratto del decreto n. 173 del 7 agosto 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 settembre 2015;

CONSIDERATO che l’articolo 3 del citato decreto n. 173/2015, dispone che “*Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., le opere di cui al presente decreto dovranno essere realizzate entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale*”;

VISTO il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, n. 1818 del 26 giugno 2015, che costituisce parte integrante del suddetto decreto;

CONSIDERATO che il citato parere di compatibilità ambientale n. 1818 del 26 giugno 2015, recita *“PRESO ATTO che il progetto ritiene prevedibile l'assetto completo del PRP a partire dal 2030 e tenuto conto delle caratteristiche del progetto e del fatto che il presente parere riguarda una VIA integrata con i contenuti della VAS, ferma restando la validità, senza limiti temporali, del PRP, si ritiene di stabilire un periodo più lungo di quello normalmente previsto per la realizzazione delle opere, pari a 15 anni, ai sensi dell'articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”*;

VISTA la nota n. 13290 del 12 dicembre 2019, assunta al prot. n. 32473/DVA del 12 dicembre 2019, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, sulla base di quanto espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, ha richiesto la proroga del decreto VIA n. 173/2015 per ulteriori 10 anni;

CONSIDERATO che nella nota sopracitata il proponente ha richiesto di tenere *“presente che la commissione VIA nel proprio parere n. 1818 del 26.06.2015 (pag. 130/138 penultimo capoverso) ha scritto che “preso atto che il progetto ritiene prevedibile l'assetto completo del PRP a partire dal 2030 e tenuto conto delle caratteristiche del progetto e del fatto che il presente parere riguarda una VIA integrata con i contenuti della VAS, ferma restando la validità, senza limiti temporali, del PRP, si ritiene di stabilire un periodo più lungo di quello normalmente previsto per la realizzazione delle opere, pari a 15 anni, ai sensi dell'articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”*;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere apportare una modifica in ordine al termine di validità del decreto n. 173 del 7 agosto 2015,

DECRETA

Art. 1 (Disposizione)

1. All'articolo 3 del decreto n. 173 del 7 agosto 2015, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “quindici”.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto n. 173 del 7 agosto 2015.

Art. 2 (Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, all'ARPA Friuli Venezia Giulia, al Comune di Trieste, al Comune di Muggia, al Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, alla Capitaneria di Porto di Trieste, e alla Regione Friuli Venezia Giulia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle amministrazioni interessate.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini

